



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2635 di data 25 marzo 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Stazione sciistica n. 1/2/0 "ALPE DI PAMPEAGO", in Comune di Tesero

Autorizzazione per la realizzazione di una "Zip Line" tra la p.f. 2422/1 C.C. Tesero e la p.f. 5245 C.C. Nova Ponete (BZ) – DINIEGO.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------|---|
| - Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Serena MARRANINI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Alessia Ruggeri del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 1 ottobre 2018, con la quale la società I.T.A.P. Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A. con sede in loc. Pampeago, a Tesero, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione a realizzare di una "Zip Line" tra la p.f. 2422/1 C.C. Tesero e la p.f. 5245 C.C. Nova Ponente (BZ).

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma geom. Marco Lutzemberger datati agosto 2018

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una nuova "ZIPLINE" che dalla stazione di monte della seggiovia Agnello collega, con tiro unico, la stazione di monte della seggiovia Campo scuola nel comune di Nova Ponente. La stazione di monte ospita le strutture portanti ed è costituita da basamento di fondazione con vani di alloggiamento dei contrappesi per la fune portante e per la fune segnaletica, un piccolo magazzino a piano terra/seminterrato. Il piano di imbarco allo stesso livello del terreno a monte sarà coperto da struttura in legno con copertura in legno. La stazione di valle invece ricade sul territorio della Provincia di Bolzano.

Considerato che la Commissione di coordinamento nella seduta di data 12 novembre 2018, aveva sospeso l'esame della pratica per effettuare un approfondimento progettuale per individuare una soluzione che eviti la diversione di versante allo scopo di mantenere la fune a quota meno elevata rispetto al terreno, col fine di escludere la posa della fune di segnalazione che risulta di forte impatto paesaggistico.

Considerato che nella seduta di data 27 febbraio 2009, la Commissione di coordinamento ha espresso parere non favorevole a causa del notevole impatto paesaggistico, in particolare, della fune segnaletica di ostacolo alla navigazione aerea, sia cromatica che luminosa, obbligatoria per ostacoli situati fuori dai centri abitati e con altezza dal suolo superiore a 150 m.

La Commissione di coordinamento, ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, con nota di data 7 marzo 2019, ha dato comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dando la possibilità di presentare eventuali osservazioni o soluzioni alternative.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione di coordinamento in data 22 marzo 2019, il richiedente ha inviato le proprie osservazioni al provvedimento di diniego, chiedendo di rivalutare, alla luce delle motivazioni addotte, la proposta originaria.

La Commissione di coordinamento, ritenendo in ogni caso che le motivazioni di preminente ordine paesaggistico ed ambientale risultino prevalenti rispetto alle osservazioni presentate dal proponente, ha ritenuto di non accogliere le controdeduzioni confermando il parere negativo.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
 - visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
 - visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di **non autorizzare** la società I.T.A.P. Incremento Turistico Alpe di Pampeago S.p.A. con sede in loc. Pampeago, a Tesero a realizzare una "Zip Line" tra la p.f. 2422/1 C.C. Tesero e la p.f. 5245 C.C. Nova Ponete (BZ), quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr